

Prot - 4759

N. 33611/17 R.G.

VERSATO CONTRIBUTO

SENT. n.

32658/17

cron. n.

Rep. N. 10710/17

UFFICIO REGISTRO - ALBO



**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 Roma
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559**

ORIGINALE

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
III SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace Dott. Raffaele Forestiero, nella causa avente n. di R.G.A. 33611/17, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa vertente tra

K [redacted] SRL rappresentato e difeso dall'avv FULVIO ZARDO E GIOBBE ZARDO E ROBERTA NERI Giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio in ROMA, VIA C MIRABELLO 17

parte attrice

CONTRO

VILLA [redacted] SAS rappresentato e difeso dall'avv A [redacted] F [redacted] Giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio in ROMA, VIA G [redacted] O AVVOCATO U [redacted]

CONVENUTA

trattenuta in decisione il 13.09.17

Oggetto: Pagamento somma .

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I Preliminarmente nel rito la riforma del processo civile attuata con la legge n. 69 del 18.06.09 ha modificato gli art. 132 cpc e 118 disp att. codice proc. civ. , disponendo che il contenuto

della sentenza art. 132 c. 4 cpc in punto di motivazione contenga: la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai sensi dell'art. 58 c. 2 della predetta legge il nuovo 132 cpc è le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data della entrata in vigore 4.07.09.

Pertanto non è più necessario dettagliare lo svolgimento del processo e può immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.

2 Nel merito la domanda è fondata e va ACCOLTA

si costituiva la parte convenuta, e quindi, impugnava e contestava quanto dalla parte attrice veniva dedotto e richiesto con l'atto di citazione.

Dopo aver verificato la prova documentale a sostegno della domanda ed avendo avuto contezza che la causa sufficientemente matura per la decisione in forza della documentazione prodotta e sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa alla prima udienza è stata trattenuta in decisione.

La domanda è fondata e, quindi, merita di essere accolta.

L'attività istruttoria ha confermato la fondatezza dell'assunto attoreo.

VI E' PROVA DEL CREDITO VANTATO DA PARTE ATTRICE PER EURO 2.480,00 OLTRE INTERESSI MORATORI

VI SONO LE FATTURE IN ATTI VERSATE UNITAMENTE ALL'ESTRATTO DELLE SCRITTURE CONTABILI DEI PREVENTIVI DI VENDITA FIRMATI DA PARTE CONVENUTA
NON VI E' ALCUNA VALIDA CONTESTAZIONE DA PARTE DELLA CONVENUTA PER SCALFIRE
DETTA DOCUMENTAZIONE

La parte ATTRICE ha dato prova della violazione di parte convenuta quivi documentato, detto comportamento è valutato ai sensi dell'art 116 cpc accordato con gli altri elementi di prova

La parte attrice ha fornito prova a sostegno di quanto dedotto, poiché ha dimostrato l'inadempimento della convenuta. Emerge, graniticamente, il buon diritto della parte attrice, sia dagli atti, sia dal tipo di PREVENTIVO Parte attrice pone a base della sua richiesta la documentazione ed evidenziata emerge chiaramente l'inadempimento della parte convenuta per violazione del comportamento basato sulla buona fede contrattuale

La parte attrice ha fornito prova a sostegno di quanto dedotto, poiché ha dimostrato con la documentazione l'inadempimento della convenuta relativamente alle FATTURE OLTRE ALLA VIOLAZIONE degli articoli 1175 e 1375 cc ed quindi pronunciare la condanna per affermare il buon diritto ad ottenere il quantum richiesto e parte convenuta non ha assolto al suo onere previsto dal codice civile, quindi è inadempiente; per converso l'attore ha assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Ergo, si può tranquillamente ritenere esistente il credito per come emerge dagli atti di causa; trattasi di prove certe che dimostrano la fondatezza della richiesta.

Le spese vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.





Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiarata ed accertata la responsabilità di parte convenuta per l'inadempimento relativamente al mancato pagamento delle fatture e, per l'effetto la condanna al pagamento della somma di euro 2,480,00 oltre interessi dalla messa in mora al di del soddisfo
- 2) Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 800,00, di cui euro 100,00 per esborsi, , oltre al rimborso forfetario 15%, nonché I.V.A. e CPA come per legge,

Roma li 13.09.17

IL GIUDICE DI PACE
Avv Raffaele Forestiero

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 16.11.17
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori